

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**IN MATERIA DI TASSE INERENTI LE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE**

L'Esecutivo di Riva San Vitale, richiamata la Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (LCit - in particolare l'art. 38 cpv. 1), la Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit - in particolare l'art. 20) e relativo Regolamento, visto l'art. 192 LOC,

**o r d i n a:**

**Art. 1**

**Principio**

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati ed agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

**Art. 2**

**Ammontare delle tasse**

Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- |  |     |        |
|--|-----|--------|
| - pratica di naturalizzazione agevolata:             | Fr. | 300.-- |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria senza esame: | Fr. | 500.-- |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria con esame:   | Fr. | 700.-- |

**Art. 3**

**Riscossione**

1. Le tasse di cui all'art. 2 sono riscosse una volta introdotta la procedura, indipendentemente dall'esito della stessa.
2. Esse devono essere rifuse, al più tardi, prima della presentazione del Messaggio municipale al Consiglio comunale o del rapporto al Municipio.

**Art. 4**

**Pubblicazione**


In ossequio all'art. 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 17 al 31 marzo 2006, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

**Art. 5**

**Entrata in vigore**

1. L'Ordinanza entra in vigore, trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui all'art. 4, il 1. aprile 2006.
2. Le precedenti disposizioni municipali in materia sono abrogate con l'entrata in vigore della medesima.
3. L'Ordinanza si applica sia alle nuove procedure, sia a quelle pendenti per le quali non è ancora stata fissata la tassa.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
 Fausto Medici	 Giuseppe Zariatti

